

Indietro

Publicato il 04/02/2019
N. 00173/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana**

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227
del 2018, proposto da

Bruno Palazzi, rappresentato e difeso
dall'avvocato Luisa Renzo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Napoli, Centro Direzionale Isola
G1;

contro

Questura di Siena, Ministero dell'Interno
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento Categ. 6 FCOM/2017 –
Div. Amm.va (65) emesso dal Questore
della Provincia di Siena, in data 23.11.2017,

notificato al ricorrente in data 15.12.2017, con cui è stata rigettata l'istanza presentata in data 13.11.2017 dal Sig. Bruno Palazzi tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata il 18 luglio 2017 Bruno Palazzi ha chiesto alla competente Questura di Siena il rinnovo della licenza di porto armi per uso caccia.

Con decreto del 16 settembre 2017, non impugnato, il Questore di Siena ha rigettato l'istanza perché il ricorrente aveva riportato una condanna emessa, in data 14 maggio 1968, irrevocabile in data 14 giugno 1968, dalla Pretura di Siena, alla pena di giorni 30 di reclusione per porto abusivo di armi.

Tale sentenza, sebbene risalente ad epoca lontana, è stata ritenuta dall'Amministrazione automaticamente preclusiva ex art. 43 del T.U.L.P.S. del rilascio del titolo.

Successivamente, con ordinanza del 31 ottobre 2017 il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza dell'interessato, ha dichiarato estinto il reato predetto per intervenuta amnistia concessa con il D.P.R. n. 283/1970.

In data 13 novembre 2017 Bruno Palazzi ha quindi depositato una nuova richiesta di rinnovo della licenza di porto armi per uso caccia fondata su tale nuovo presupposto, ma la stessa è stata rigettata con il provvedimento qui impugnato, redatto in forma semplificata facendo riferimento a quanto già espresso con il decreto del 16 settembre 2017.

A fondamento del ricorso Bruno Palazzi lamenta la mancata valutazione da parte della Questura della nuova circostanza su cui si basava l'ultima richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi uso caccia, ovvero, l'intervenuta concessione della amnistia alla condanna ritenuta ostativa dall'Amministrazione, circostanza che, secondo

il ricorrente, ne avrebbe fatto venir meno l'effetto automaticamente preclusivo al rilascio della licenza di porto d'armi.

Il ricorrente, richiamando recenti arresti giurisprudenziali anche di questa Sezione, ha anche dedotto che la contravvenzione era stata commessa nell'anno 1968, quando non esisteva la possibilità di disporre la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione, poi prevista dalla legge 689/81, né poteva escludersi la punibilità in ragione della tenuità del fatto ai sensi l'art. 131 bis c.p., altro istituto introdotto in epoca recente con d.lgs. 16 marzo 2015.

Il Ministero dell'Interno, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 22 gennaio 2019 il Collegio ha sottoposto al ricorrente la questione della possibile inammissibilità del ricorso, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile essendo il decreto impugnato meramente confermativo del precedente decreto del 16 settembre 2017.

Deve infatti ritenersi che nella specie l'Amministrazione abbia correttamente ravvisato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, L. 241/1990, una causa di manifesta inammissibilità della domanda, che la esentava dall'obbligo di avviare un nuovo procedimento amministrativo, dal momento che l'istanza dell'odierno ricorrente (non prodotta agli atti di causa ma secondo quanto è dato desumere dal contenuto del ricorso) non adduceva l'esistenza di fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli già oggetto della precedente valutazione.

Ed infatti, nel caso dell'amnistia (impropria ex art. 151 comma 1, 2° periodo c.p.), l'effetto estintivo della pena si produce in coincidenza con l'entrata in vigore del provvedimento col quale è concessa l'amnistia, mentre la declaratoria di applicazione di questa ha efficacia meramente dichiarativa "*ex tunc*" e non costitutiva.

Ne consegue che, nel caso in esame, gli effetti che l'odierno ricorrente asserisce essere conseguenti al recente provvedimento del giudice dell'esecuzione, in realtà sussistevano già a partire dalla data

di entrata in vigore del decreto di clemenza (D.P.R. 283/1970), con la conseguenza che tale circostanza avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito del procedimento conclusosi con il decreto del 16 settembre 2017.

Ne deriva dunque che, nella fattispecie, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto l'istanza dell'odierno ricorrente manifestamente inammissibile in quanto volta in sostanza ad ottenere un riesame del precedente provvedimento di diniego in mancanza di sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto.

Ciò in disparte dalla considerazione per cui, in ogni caso, non è rilevante che il reato sia stato successivamente amnistiato, dal momento che l'amnistia, se fa venir meno l'antigiuridicità del fatto sotto il profilo dell'applicazione di una sanzione penale, non elide, tuttavia, il reato come fatto storico e non impedisce all'Amministrazione di valutarlo autonomamente per qualificarne le conseguenze sotto il profilo amministrativo (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 05 giugno 2003, n. 687).

Diversa - anche alla luce della recente modifica, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, del secondo comma dell'art. 43 del TULP - è invece l'ipotesi in cui il richiedente il porto d'armi abbia ottenuto la riabilitazione (v. sentenza della Sezione n. 32/2019), la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, essendo rimasto inoppugnato l'atto direttamente lesivo per il ricorrente.

Nulla sulle spese non essendosi costituita l'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

Accedi

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)